



# **COMUNE DI CIVEZZANO**

(Provincia di Trento)

*Disciplinare per l'assegnazione e gestione dei posteggi al  
Mercato Contadino di Civezzano*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dd. 13.05.2014

## **Sommario**

1. ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEI POSTEGGI AL MERCATO CONTADINO
  - 1.1 Assegnazione piazzola
  - 1.2 Domanda di assegnazione posteggio
  - 1.3 Diritti e doveri dell'assegnatario
    - 1.3.1 Supplenza per assenza dell'assegnatario.
  - 1.4 Organizzazione e criteri di priorità
    - 1.4.1 Organizzazione logistica
    - 1.4.2 Istruttoria di valutazione
    - 1.4.3 Criteri preferenziali e predisposizione delle graduatorie
      - 1.4.3.1 Garanzia di copertura temporale nel periodo.
      - 1.4.3.2 Grado di diversificazione dei prodotti in vendita.
        - 1.4.3.3 Tipologia di impresa.
      - 1.4.3.4 Criteri residuali.
    - 1.4.4 Periodo di validità
    - 1.4.5 Condizioni di validità
2. GESTIONE DEI RIFIUTI
3. PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA
4. VENDITA ED ALTRE ATTIVITÀ CONSENTITE
5. MODALITÀ DI VENDITA
6. ADDETTI ALLA VENDITA
7. OBBLIGHI DEGLI IMPRENDITORI PARTECIPANTI AL MERCATO
8. OBBLIGHI E COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI
9. DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTROLLI
10. CAUSE DI ESTROMISSIONE DAL MERCATO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
11. COMPETENZE E AMBITO DI APPLICAZIONE

## **1. ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEI POSTEGGI AL MERCATO CONTADINO**

Il presente disciplinare definisce i rapporti tra il Comune di Civezzano e le Aziende Agricole assegnatarie di posteggi all'interno del "*Mercato contadino di Civezzano*".

Il Disciplinare inoltre definisce i criteri e le priorità per l'assegnazione dei posteggi destinati alla vendita diretta nell'ambito del mercato stesso.

Il mercato si svolgerà in Piazza S. Maria a Civezzano, con frequenza settimanale, il sabato mattina, dalle 8.00 alle 12.30 nel periodo compreso tra giugno e novembre.

I posteggi saranno riservati alla vendita di ortofrutta, produzioni zootecniche, prodotti freschi e trasformati, prodotti biologici.

Gli operatori dovranno utilizzare per la vendita proprie strutture idonee alla vendita, conformi alle diverse previsioni normative.

L'accesso con i mezzi sarà limitato alle operazioni di carico e scarico della merce, ad inizio e fine mercato.

Per l'occupazione del suolo e la tariffa di igiene ambientale, sarà richiesto un corrispettivo che sarà determinato annualmente dal Comune.

Possono esercitare la vendita diretta nel presente mercato gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:

- o ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Trentino Alto Adige, comunque nell'ambito territoriale indicato dalle normative di settore;
- o vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- o possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

### **1.1 Assegnazione piazzola**

Il Servizio Entrate e servizi alle Imprese in collaborazione con la Polizia Urbana del Comune, assegnerà il posteggio all'azienda che soddisfa i seguenti requisiti:

1. Ammissione in graduatoria in posizione utile;
2. Possesso della certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. quale imprenditore agricolo;
3. Possesso della certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. quale società cooperativa agricola.

La perdita di uno dei requisiti descritti al presente paragrafo sub. 1.2 e 1.3 comporta la revoca dell'assegnazione del posteggio. Comporterà analogamente la revoca della concessione la perdita dei requisiti di iscrizione nell'elenco provinciale degli operatori biologici per coloro i quali risulteranno assegnatari di posteggi riservati a detta categoria di produttori, come stabilito dal titolo II°, capo I° della L.P. 28.03.2003 n. 4 e s.m..

### **1.2 Domanda di assegnazione posteggio**

Il Comune di Civezzano provvede ad indire un bando per la manifestazione di interesse alla partecipazione delle aziende agricole al mercato di prodotti agricoli di Civezzano.

Le domande, redatte esclusivamente sul modello approvato dalla Giunta Comunale e complete degli allegati richiesti, dovranno pervenire entro la data indicata sul bando.

Il Comune provvederà alla valutazione e alla predisposizione delle graduatorie riferite al singolo settore e alla graduatoria generale.

I produttori classificati nella graduatoria in posizione utile potranno presentare domanda di concessione di posteggio al Servizio Entrate e servizi alle Imprese.

Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai posteggi disponibili si provvederà a stilare una graduatoria sulla base dei criteri descritti al paragrafo 1.4.3-criteri preferenziali e predisposizione delle graduatorie.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito dell'iniziativa per la quale gli stessi sono stati raccolti.

### **1.3 Diritti e doveri dell'assegnatario**

L'assegnatario deve assicurare la presenza al mercato di Civezzano con continuità e puntualità oltretutto manifestare ed attuare un comportamento cooperativo. In caso di assenza giustificata l'azienda deve comunicare tempestivamente e per iscritto (anche mediante fax o mail) il periodo di assenza e le connesse motivazioni.

Il Comune non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Assegnatario o dai suoi prodotti, processi o servizi.

Modifiche anagrafiche od organizzative, non la cessione di azienda (fatta salva quella diretta nei confronti di famigliari), consentono il mantenimento della certificazione di conformità purché:

- venga tempestivamente informato per iscritto il Comune;
- si possa verificare che le modifiche non alterino la conformità alle condizioni che hanno permesso il rilascio.

#### **1.3.1 Supplenza per assenza dell'assegnatario.**

In caso di assenza giustificata dell'assegnatario del posteggio, il Comune provvederà ad individuare l'azienda supplente utilizzando la seguente priorità:

1. - Prima azienda, disponibile, in graduatoria per settore;
2. - Prima azienda, disponibile, in graduatoria generale.

### **1.4 Organizzazione e criteri di priorità**

Il presente paragrafo descrive l'organizzazione logistica attesa e definisce i criteri e le priorità per l'assegnazione dei posteggi destinati alla vendita diretta nell'ambito del "Mercato del Contadino di Civezzano".

#### **1.4.1 Organizzazione logistica**

L'obiettivo del mercato contadino è allargare al massimo la gamma dell'offerta assicurando buona qualità di prodotto e di servizio ad un prezzo conveniente, in particolare sui prodotti freschi.

In quest'ottica nell'area destinata al mercato troveranno spazio

- 1 Settore orticoltura e frutticoltura fresca
- 2 Settore orticoltura e frutticoltura trasformata
- 3 Settore produzioni zootecniche (bovini e altri animali) anche trasformate
- 4 Settore produzioni biologiche \*

(\*) Prodotti freschi con certificazioni conformi al Regolamento CEE n. 2092/91 dettante norme per la produzione, trasformazione ed etichettatura dei prodotti vegetali biologici.

Trattandosi di prodotti caratterizzati da differenti cicli di commercializzazione, taluni caratterizzati da ciclo con spiccata stagionalità (tali da giungere spesso alla scomparsa del mercato in taluni mesi dell'anno), altri commercializzati costantemente nell'intero anno, nel caso in cui, in determinati periodi, non siano raggiunti i limiti prefissati, il Comune procederà ad una compensazione fra le ripartizioni per settore ed eventualmente alla riduzione del numero dei posteggi.

#### **1.4.2 Istruttoria di valutazione**

Le domande ritenute utili per la graduatoria saranno esaminate congiuntamente da un funzionario del Comune, che procederà quindi all'esame delle domande verificando la completezza della documentazione e l'adeguatezza delle informazioni ricevute. Qualora la documentazione risultasse

incompleta, ne darà comunicazione all'azienda richiedente perché ne apporti le necessarie modifiche.

Al termine del procedimento di istruttoria verrà redatta una apposita graduatoria , nella quale saranno iscritte le aziende che siano risultate conformi

### **1.4.3 Criteri preferenziali e predisposizione delle graduatorie**

Ad ogni criterio e/o sottocriterio di tipo preferenziale è attribuito un punteggio decrescente. La sommatoria dei punteggi ottenuti corrisponderà al livello di preferenza attribuito all'azienda richiedente. A punteggio alto corrisponderà maggiore preferenza.

#### **1.4.3.1 Garanzia di copertura temporale nel periodo.**

Per "garanzia di copertura temporale nel periodo" s'intende l'arco temporale, fino ad un massimo di tre mesi, per il quale l'azienda richiedente si impegna ad occupare il posteggio con continuità.

*Durata dell'impegno Punti:*

Garanzia di copertura temporale di 3 mesi Punti: 4

Garanzia di copertura temporale di 2 mesi Punti: 3

Garanzia di copertura temporale di 1 mese Punti: 2

Garanzia di copertura temporale di meno 1 mese Punti: 1

#### **1.4.3.2 Grado di diversificazione dei prodotti in vendita.**

Per "grado di diversificazione dei prodotti posti in vendita" s'intende l'ampiezza della gamma dei prodotti posti in vendita.

*Tipologia di diversificazione Punti:*

Azienda Agricola con 4 o + tipologie Punti: 4

Azienda Agricola con 3 tipologie Punti: 3

Azienda Agricola con 2 tipologie Punti: 2

Azienda Agricola monoculturale, solo allevamento o solo una tipologia di prodotto trasformato. Punti: 1

#### **1.4.3.3 Tipologia di impresa.**

Per "tipologia di impresa" s'intende l'esercizio dell'attività agricola a titolo principale e carattere prevalente da parte del conduttore dell'impresa agricola.

*Tipologia di Impresa Punti:*

Azienda con n° 1 o più iscritti all'INPS di cui uno di età < 40 anni Punti: 5\*

Azienda con n° 2 iscritti all'INPS di cui uno di età < 40 anni Punti: 4\*

Azienda con n° 3 iscritto all'INPS di cui uno di età < 40 anni Punti: 3\*

Azienda cooperativa agricola con meno di 50 soci Punti: 2\*

Azienda cooperativa agricola con 50 o più soci Punti: 1\*

Azienda con conduttore non professionale di età < 40 anni Punti: 2\*

Azienda con conduttore non professionale di età > 40 anni Punti: 1\*

(\*) ulteriori punti 10 saranno riconosciuti alle aziende con sede e produzione prevalente nel territorio della Civezzano e nei Comuni confinanti di Trento, Fornace, Albiano e Pergine Vs. e che comunque nell'ambito del mercato contadino vendono esclusivamente prodotti di origine locale, con riferimento a detti territorio

#### **1.4.3.4 Criteri residuali.**

A parità di punteggio risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti precedenti verrà data precedenza alle imprese con "centro aziendale(\*)" ubicato nell'ambito del Comune di Civezzano e a seguire nei Comuni di Trento, Fornace, Albiano e Pergine Vs, successivamente nel territorio provinciale.

Nell'ipotesi di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio alla presenza dei soggetti interessati.

(\*) In aziende composte di più corpi, per centro aziendale s'intende l'ubicazione del corpo aziendale a maggior prevalenza economica.

#### **1.4.4 Periodo di validità**

La validità massima dell'assegnazione temporanea è di cinque anni dalla data di rilascio.

#### **1.4.5 Condizioni di validità**

Nel periodo di validità dell'assegnazione temporanea, il Comune potrà verificare in ogni momento che l'assegnatario - il quale è responsabile della conformità del prodotto e servizio offerto agli impegni presi - mantenga inalterate le condizioni che hanno permesso l'assegnazione del posteggio.

## **2. GESTIONE DEI RIFIUTI**

Prima di lasciare il posto loro assegnato i produttori agricoli devono pulire accuratamente il suolo loro concesso, separare e depositare provvisoriamente i rifiuti relativi al proprio posteggio in idonei contenitori o sacchi, per poi curarne il trasporto presso la propria sede.

## **3. PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA**

Devono essere posti in vendita prodotti agricoli di propria produzione o ottenuti dalla lavorazione di propri prodotti agricoli in un percentuale superiore al 75%, la restante quota deve comunque provenire da aziende agricole nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Trentino Alto Adige.

La percentuale e proveniente della produzione messa in vendita deve essere indicata nella domanda di richiesta e di essa deve essere data pubblicità sui banchi di vendita.

Qualora l'azienda assegnataria, intenda estendere e/o modificare la gamma dei prodotti dichiarati in occasione della domanda, il titolare o legale rappresentante della stessa è tenuto ad attivare la seguente procedura:

- 1) qualora la gamma dei prodotti proposti non sia riconducibile a produzioni aziendali derivanti da coltivazioni e/o allevamenti dichiarati nel fascicolo aziendale, le variazioni devono essere comunicate via fax e/o e-mail, al Comune, con un preavviso di 7 (sette) giorni. Alla scadenza dei sette giorni, in assenza di risposta scritta, vale il silenzio assenso.
- 2) qualora la gamma dei prodotti proposti sia riconducibile a produzione aziendale derivante da coltivazioni e/o allevamento dichiarati nel fascicolo aziendale, non è necessaria alcuna comunicazione.

I prodotti posti in vendita:

- o devono inoltre essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, tenendo conto che la gamma dei prodotti vendibili nel Mercato Contadino è soggetta alle limitazioni - diversificate - secondo le strutture utilizzate;
- o Devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine. Il luogo di origine dovrà essere indicato in relazione alla località e comune di provenienza del prodotto.
- o L'imprenditore agricolo deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.
- o In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, e da marchi aziendali di prodotto.

#### **4. VENDITA ED ALTRE ATTIVITÀ CONSENTITE**

- 1) Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:
  - a) degustazione gratuita dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva;
  - b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
  - c) non è ammessa attività di trasformazione e confezionamento sul posto dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli se non nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

#### **5. MODALITÀ DI VENDITA**

- 1) Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui agli artt. 4 e 5 devono essere svolte in conformità alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 al Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento CE 853/2004 e relativi atti di recepimento e con l'osservanza di quanto indicato dall'ASL titolare del servizio di vigilanza igienico-sanitaria.
- 2) Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.
- 3) I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- 4) Inoltre, nel Mercato Contadino i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 recante Norme a tutela del consumatore.
- 5) In ogni caso gli operatori devono:
  - a) assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
  - b) agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.
- 6) Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, in conformità con le norme di inquinamento acustico, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
- 7) La superficie del singolo posteggio non potrà superare le misure di 3,5 m x 2,5 m e può essere ridotta per esigenze legate all'organizzazione e al posizionamento all'interno del mercato.

#### **6. ADDETTI ALLA VENDITA**

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

#### **7. OBBLIGHI DEGLI IMPRENDITORI PARTECIPANTI AL MERCATO**

Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto dal presente disciplinare, inoltre devono:

- a) esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola e le tipologie di produzione;
- b) osservare eventuali disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;

- d) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale come sub. 2.;
- e) lasciare pulito lo spazio occupato;
- f) aderire ad iniziative di promozione del Mercato riguardanti momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole, attività specifiche similari;
- g) provvedere al pagamento dei costi per consumi, TOSAP, TARI.

## **8. OBBLIGHI E COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI**

- 1) Il Servizio Entrate e servizi alle imprese del Comune di Civezzano ha l'obbligo di:
  - a) ammettere alla vendita nell'area mercatale solamente gli imprenditori che abbiano risposto al bando pubblicato dall'Ente, siano stati collocati in graduatoria utile ed abbiano accettato il presente disciplinare;
  - b) vigilare con l'ausilio del personale addetto all'Ufficio di Polizia Urbana affinché gli imprenditori partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente disciplinare;
  - c) favorire la pubblicizzazione del mercato e patrocinare iniziative promozionali, anche in collaborazione con le organizzazioni di categoria;
  - d) elaborare proposte migliorative sul funzionamento del mercato.

## **9. DISCIPLINA AMMINISTRATIVA E CONTROLLI**

- 1) L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
- 2) Il Mercato Contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente disciplinare avvalendosi, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, anche delle banche dati della Provincia.
- 3) Le violazioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 a norma dell'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000 e il procedimento sanzionatorio è previsto e regolato dalla L.689/81 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 507/99).
- 4) L'eventuale mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto.
- 5) Per quanto non esplicitato si rimanda al vigente Regolamento Comunale per l'Occupazione di Aree e Spazi Pubblici

## **10. CAUSE DI ESTROMISSIONE DAL MERCATO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

- 1) La violazione di una o più delle disposizioni del Disciplinare del mercato ripetuta per più di due volte nell'arco di 1 anno del mercato o l'assenza dal mercato non giustificata per n. 3 edizioni nell'arco dell'anno solare comportano l'estromissione dell'operatore dal mercato stesso.
- 2) In caso di accertamento di più violazioni degli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare, commesse dagli operatori che partecipano al mercato contadino, il Comune ne dà notizia al soggetto autorizzato che deve vigilare affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi. L'accertamento di ulteriori violazioni dopo tale comunicazione, oltre che ai fini di cui al comma 1, viene considerata come violazione degli obblighi del soggetto autorizzato ai fini della revoca dell'autorizzazione.
- 3) Gravi e persistenti violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare, commesse dal soggetto autorizzato allo svolgimento del mercato contadino possono comportare la revoca dell'autorizzazione.



## **11. COMPETENZE E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il Consiglio comunale potrà, con proprio provvedimento, integrare, modificare o fornire interpretazioni autentiche al presente regolamento per tutti gli aspetti relativi a norme di dettaglio e disposizioni tecnico-organizzative.

In caso di contrasto tra le presenti norme e le norme dettate da regolamenti comunali previgenti, trovano applicazione le norme approvate con il presente Disciplinare, fatte salve specifiche disposizioni di legge o aventi valore di legge.

Ai sensi dell'art. 17 della L.P. 17/2010, considerato che per promuovere la costituzione e lo sviluppo di mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, la Giunta provinciale con deliberazione può stabilire i criteri e le modalità ai quali i comuni si attengono per il riconoscimento, l'istituzione e l'autorizzazione di questi mercati, si avverte che nel caso la stessa intervenga disciplinando diversamente dal presente la materia in relazione alle modalità di vendita e condizioni per la tutela dei consumatori e la trasparenza dei prezzi, ci si atterrà alla stessa con onere per i concessionari di accettare le nuove e diverse previsioni adeguando le loro condotte.